

## IL CASSETTO FISCALE

A cura di Jessica Querzoli

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del programma di comunicazione ed assistenza, finalizzato a migliorare il rapporto tra fisco e cittadini, ha istituito un servizio telematico<sup>1</sup> denominato “*cassetto fiscale*”<sup>2</sup>. Con l’operazione “cassetto fiscale” si amplia quindi l’elenco dei servizi telematici che l’Agenzia è riuscita a progettare e realizzare nell’arco degli ultimi anni<sup>3</sup>. Tale strumento consente al contribuente di consultare i propri dati anagrafici, reddituali, patrimoniali, nonché di accedere alle informazioni relative ai rimborsi spettanti delle imposte dirette e indirette, ai versamenti effettuati, evitando all’utente di doversi misurare con i tempi di attesa presso gli sportelli degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Più in dettaglio, si potranno avere informazioni in merito a:

- DATI ANAGRAFICI: ad esempio è dato di conoscere: l’ultimo domicilio fiscale con la relativa fonte di aggiornamento, l’ufficio competente, la data e la modalità di attribuzione del codice fiscale, l’elenco delle società cui il soggetto è rappresentante, la data di inizio e fine rappresentanza, la decodifica della carica, la denominazione della ditta, la partita Iva, lo stato e la relativa data di inizio attività, la descrizione dell’attività, l’indirizzo della sede legale e del domicilio fiscale, l’elenco della società presso cui sono depositate le scritture contabili, la denominazione della società, la ragione sociale, ecc.
- DATI REDDITUALI: possono essere consultati i dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, a partire dall’anno d’imposta 1998. Per ciascuna dichiarazione è riportata la fase di lavorazione della stessa secondo la seguente terminologia: “Pervenuta” – “In fase di liquidazione”- “Liquidata”. Le dichiarazioni sono disponibili in formato

---

<sup>1</sup> Il servizio del cassetto fiscale è stato inaugurato, in via sperimentale, il 7 febbraio 2003 presso gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria di Milano. Con la circolare n. 4/E del 20 gennaio 2003 (avente per oggetto l’organizzazione del servizio di informazione ed assistenza ai contribuenti per l’applicazione delle sanatorie fiscali contenute nella “legge finanziaria 2003” e cioè i c.d. “condoni”) l’Agenzia delle Entrate anticipava che tale servizio sarebbe stato esteso su tutto il territorio nazionale.

<sup>2</sup> Artt. 5, 6 e 7 L. 27.07.2000 n. 212 – C.M. 22.07.2004 n. 32.

<sup>3</sup> Secondo il Rapporto annuale 2003 presentato dall’Agenzia hanno usufruito del cassetto fiscale 307mila utenti nel corso dell’anno in questione. Da febbraio ad aprile dello stesso anno hanno aperto una posizione per conoscere in tempo reale la loro situazione fiscale ben 25mila utenti.

*html* e stampabili in formato *pdf*. Per ciascuna dichiarazione se presenti sono riportati anche i dati delle comunicazioni predisposte, regolari e irregolari, comprese quelle per cui risulta un maggior credito.

- **DATI DEI RIMBORSI:** possono essere consultati, se presenti, i dati relativi ai rimborsi a partire dal 1994 derivanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi e già predisposti per il pagamento. In particolare, per ciascun anno d'imposta, sono riportate le informazioni analitiche del rimborso, quali la tipologia del rimborso, l'ufficio di presentazione della dichiarazione qualora presente, gli estremi del rimborso – numero e data – e relativi importi e la situazione del rimborso. Non sono invece disponibili le informazioni relative alle istanze di richiesta di rimborso.
- **DATI DEI VERSAMENTI:** possono essere consultati i dati relativi ai pagamenti effettuati tramite i modelli di pagamento F23 e F24, a partire dall'anno d'imposta 1998. Per ciascun modello di pagamento è possibile ottenere gli anni per i quali risultano i versamenti effettuati. Per ciascun anno si visualizza l'elenco dei versamenti acquisiti dall'Agenzia e per ciascun versamento i dati di dettaglio. I versamenti, così come le dichiarazioni, sono disponibili in formato *html* e stampabili in formato *pdf*.
- **DATI PATRIMONIALI:** possono essere consultate le informazioni a partire dal 1986 relative agli atti registrati presso gli uffici finanziari; per ciascun anno si visualizza l'elenco dei codici negozio registrati e per ogni codice negozio le informazioni di dettaglio quali: l'ufficio presso cui è stato registrato l'atto, gli estremi dell'atto – numero e data di registrazione – la tipologia dell'atto, le parti interessate e gli importi.

E' possibile accedere al "cassetto fiscale" tramite un codice PIN che viene rilasciato su richiesta della parte ed ancora occorre collegarsi al sito Internet dell'Agenzia, selezionando la rubrica "Servizi telematici" quindi cliccare alla voce "cassetto fiscale"<sup>4</sup>. Il servizio offre un ulteriore vantaggio: nel caso in cui il

---

<sup>4</sup> Sul sito [fiscoonline.agenziaentrate.it](http://fiscoonline.agenziaentrate.it) ci si può registrare compilando un modulo di richiesta che contiene alcuni dati identificativi. Il sistema, eseguiti alcuni controlli, fornirà subito le prime quattro cifre del codice PIN passpartourt. Entro quindici giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare la costruzione del codice PIN e la password di accesso. In alternativa ci si può recare presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e presentare richiesta in carta libera allegando copia del documento di identità. Dopo aver ottenuto la prima parte del codice PIN in un ufficio dell'Agenzia, si dovrà completare

contribuente riscontri delle anomalie tra le informazioni visualizzate, può ad esempio prenotare on line un appuntamento con un funzionario dell'ufficio competente per zona per chiedere eventuali chiarimenti.

Dando seguito all'impegno assunto con la Carta dei Servizi, di migliorare e innovare continuamente i servizi offerti, l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della circolare n. 32/E, ha esteso il "cassetto fiscale" agli intermediari<sup>5</sup>, che contribuisce sostanzialmente a diversificare le linee operative e a ridurre i tempi di attesa. A partire dalla fine del mese di luglio 2004 gli intermediari possono accedere al servizio in oggetto per verificare i propri dati anagrafici e reddituali, attraverso il sito web di Entratel, che è stato arricchito di una nuova e importante funzionalità. Ogni intermediario ha ricevuto via e-mail un messaggio personalizzato che contiene la regola per ricavare il "codice personale" di accesso, a partire dal Pincode presente nella sezione tre della busta di abilitazione.

A partire dal mese di settembre 2004 inoltre i suddetti soggetti possono consultare via Internet, impegnandosi ad osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente, le informazioni relative alla posizione fiscale dei propri clienti.

La procedura amministrativa e tecnica, che culmina con il rilascio dell'autorizzazione al servizio, è stata progettata in modo tale da garantire il corretto trattamento dei dati personali dei contribuenti che si avvalgono dell'operato dell'intermediario e la tutela della riservatezza, secondo quanto stabilito dal nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

L'intermediario, in qualità di titolare dei dati, si impegna a:

- rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento delle informazioni fiscali in possesso;

---

la registrazione al servizio selezionando l'opzione "Per coloro che hanno richiesto il PIN ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate". Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 20,00; il sabato dalle ore 8,00 alle 19,30.

<sup>5</sup> Il concetto di intermediario è individuato dall'art. 3, comma 3, del Dpr. N. 322 del 22 luglio 1998. Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte i seguenti intermediari abilitati: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi; associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; studi professionali e società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitati; iscritti negli albi degli avvocati; iscritti nel registro dei revisori contabili; coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; Caf dipendenti e Caf imprese; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministero dell'Economia.

- verificare che le informazioni acquisite non siano divulgate, comunicate, cedute a terzi e in alcun modo riprodotte;

- impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento.

L’Agenzia delle Entrate avrà il preciso compito di verificare periodicamente, anche a campione, l’osservanza da parte degli intermediari delle misure di sicurezza adottate. L’intermediario deve permettere al personale dell’Amministrazione Finanziaria, l’accesso ai propri locali.

Le condizioni indispensabili per l’accesso al nuovo servizio sono le seguenti:

- sottoscrizione delle condizioni generali di adesione e della richiesta ( i modelli sono disponibili sul sito [www.telematico.entrate.finanze.it](http://www.telematico.entrate.finanze.it), raggiungibile anche via Internet);

- presentazione della richiesta presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della Regione in cui l’intermediario ha stabilito il proprio domicilio fiscale;

- presentazione, presso l’Ufficio competente, delle deleghe conferite dai clienti dell’intermediario<sup>6</sup>.

L’Ufficio competente, una volta acquisita e verificata tutta la documentazione presentata dal professionista, gli consegna una busta contenente il codice segreto necessario per accedere ai dati dei clienti deleganti. Il codice<sup>7</sup> può essere utilizzato soltanto previa acquisizione della prima delega presso il sistema informativo dell’Anagrafe.

Si può concludere osservando che l’estensione del servizio agli intermediari persegue l’obiettivo di rendere più trasparente il legame fra i professionisti e la loro clientela, oltre a velocizzare e facilitare il rapporto con l’Amministrazione Finanziaria in genere.

---

<sup>6</sup> La validità temporale delle deleghe è limitata a due anni dalla sottoscrizione, le stesse possono però essere revocate in qualsiasi momento con le stesse modalità e non possono essere conferite contemporaneamente ad un altro intermediario. I contribuenti sono tenuti a redigere la delega su un apposito modulo disponibile sul sito del servizio telematico Entratel e sul sito [ww.agenziaentrate.gov.it](http://ww.agenziaentrate.gov.it). Le deleghe dei contribuenti possono essere inviate per posta, fax o e-mail mentre la richiesta di adesione al servizio deve essere necessariamente presentata presso qualsiasi Ufficio locale della regione in cui ha stabilito il proprio domicilio fiscale, detto Ufficio dovrà a sua volta eseguire preliminarmente l’operazione “Trasferimento di competenza” disponibile sempre in ambiente 3270.

<sup>7</sup> Il codice non è “in chiaro” ma si ricava a partire dal Pincode presente nella sezione 3 della busta consegnata dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’abilitazione al servizio telematico Entratel secondo una regola di calcolo indicata nell’attestazione e contenuta nella busta.